

NEL DECRETO CRESCITA- 06 MAGGIO 2019 ORE 06:00

Mini-IRES e superammortamento: quanto pesano nella pianificazione fiscale delle imprese

Gianluca Ortalli - Dottore Commercialista in Desio – Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Esempi di calcolo

Tra le tante novità fiscali previste dal Decreto Crescita, due in particolare interesseranno la maggior parte dei soggetti IRPEF ed IRES, comportando risvolti pratici in termini di programmazione e pianificazione fiscale per l'anno in corso. Ci si riferisce alla reintroduzione del superammortamento e alla semplificazione della mini IRES. Le imprese interessate ad aumentare nei prossimi mesi la propria capacità produttiva attraverso investimenti in beni materiali nuovi, ad esempio, dovranno considerare, rispetto alle risorse necessarie, anche il beneficio fiscale che gli stessi porteranno attraverso la maggiore riduzione di base imponibile

Il decreto Crescita contiene importanti novità in materia fiscale.

Le due principali previsioni che interesseranno la maggior parte dei soggetti IRPEF ed IRES, nonché i risvolti pratici sulla programmazione e pianificazione fiscale per l'anno in corso, riguardano il super-ammortamento e la mini-IRES.

In quali termini?

Super-ammortamento

Le imprese interessate ad aumentare nei prossimi mesi la propria capacità produttiva attraverso investimenti in beni materiali nuovi dovranno considerare, rispetto alle risorse necessarie, anche il **beneficio fiscale** che gli stessi porteranno attraverso la **maggiore riduzione di base imponibile**.

Il super-ammortamento si sostanzia nella maggiorazione degli ammortamenti e delle quote capitale dei leasing dei beni materiali strumentali nuovi: nel rinnovo di tale agevolazione, si vede confermata l'ultima percentuale di maggiorazione pari al 30% per i beni consegnati tra il 10 aprile ed il 31 dicembre 2019.

Leggi anche [Decreto Crescita, superammortamento al via per gli investimenti dal 1° aprile](#)

Ad esempio

Mettendo in pratica quanto previsto dalla norma, per una S.r.l. che ha acquistato un macchinario il 30 aprile 2019 per un costo comprensivo di oneri accessori e finanziari pari a **100.000 euro** con **vita utile** pari a circa **7 anni** (per semplicità espositiva si considera il caso di un macchinario con vita utile pari a quella determinata applicando il coefficiente di ammortamento dei beni materiali di cui al D.M. 31 dicembre 1988, del gruppo residuale "attività non precedentemente specificate", specie 2. Altre attività), il beneficio fiscale sarà così determinato:

Sul presupposto che gli anni oggetto di ammortamento presentino un ammontare di valore

imponibile positivo e che l'aliquota IRES permanga al 24%, se si vuole adottare in sede di determinazione del budget un criterio forfetario di determinazione del beneficio fiscale medio annuo in termini monetari, basterà considerare il 7,2% del costo storico del bene oggetto di ammortamento per il totale degli anni di vita utile fiscale del bene.

Mini-IRES

Il complicato metodo di determinazione dell'agevolazione, inizialmente previsto dalla legge di Bilancio 2019, viene sostituito da una **riduzione graduale dell'IRES** (nonché dell'IRPEF secondo metodi di calcolo simili per i soggetti in contabilità ordinaria) sulla quota parte di utili accantonati a riserve nei limiti del patrimonio netto al 31 dicembre 2018. L'applicazione dell'aliquota agevolata IRES sugli utili prodotti sarà per i periodi d'imposta compresi tra il 2019 ed il 2022 rispettivamente pari al 22,5%, 21,5%, 21% e 20,5%.

Di seguito si riporta un esempio pratico di calcolo del beneficio fiscale.

Per comprendere la portata della norma, si riporta il caso di una S.r.l. che consegue utili per un importo annuo fisso pari a 10.000 euro e pari all'utile fiscale, totalmente accantonati a riserva per ciascun anno interessato dalla norma agevolativa:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Patrimonio netto al 1/1	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
Risultato d'esercizio	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PN al 31/12	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
Incremento di PN dell'anno rispetto al PN di riferimento (2018) al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti		10.000	10.000	10.000	10.000
Utile dell'anno accantonato a riserva		10.000	10.000	10.000	10.000
Reddito imponibile fiscale		10.000	10.000	10.000	10.000
Eccedenza riportabile		0	0	0	0
IRES teorica su utile senza agevolazione				2.400	
Aliquota IRES su incremento		22,5%	21,5%	21%	20,5%

IRES effettiva nei limiti dell'incremento del PN 2018	2.250	2.150	2.100	2.050
Riduzione di imposta in termini monetari	150	250	300	350
Riduzione di imposta in termini percentuali	6%	10%	13%	15%

Pertanto, nel rispetto della duplice condizione posta dalla norma, ossia l'accantonamento di utili generati nei periodi d'imposta almeno pari al reddito conseguito in ciascun anno e il patrimonio netto dell'anno maggiore rispetto a quello del 2018 (entrambi i patrimoni al netto dei risultati conseguiti e degli utili già agevolati nei periodi d'imposta precedenti), ne consegue un decremento di imposta progressivo per i periodi d'imposta a seguire, pari alla differenza tra l'aliquota piena e l'aliquota agevolata prevista per l'anno specifico.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono adottate disposizioni di coordinamento e di attuazione dell'agevolazione: presumendo che siano ivi previste norme analoghe a quanto previsto per l'aiuto alla crescita economica (ACE), si ritiene che eventuali perdite conseguite nei periodi d'imposta 2019-2022, oltre a non generare base imponibile per l'anno fiscale, non dovrebbero determinare una riduzione del beneficio fiscale non trattandosi di decremento con attribuzione del patrimonio netto ai soci.

Qualora, diversamente da quanto riportato nell'esempio, l'utile fiscale sia minore dell'utile civilistico è prevista la possibilità di riporto negli anni successivi dell'incremento non utilizzato a decurtazione del reddito imponibile al fine di salvaguardare la riduzione di base imponibile derivante dall'incremento avvenuto in un anno precedente.